

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- \* **Regolamento (CEE) n. 1856/89 del Consiglio, del 20 giugno 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 3667/83 concernente il proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali** ..... 1
- \* **Regolamento (CEE) n. 1857/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee** ..... 2
- Regolamento (CEE) n. 1858/89 della Commissione, del 27 giugno 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 5
- Regolamento (CEE) n. 1859/89 della Commissione, del 27 giugno 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 7
- Regolamento (CEE) n. 1860/89 della Commissione, del 27 giugno 1989, che fissa i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero ..... 9
- Regolamento (CEE) n. 1861/89 della Commissione, del 27 giugno 1989, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo ..... 11
- \* **Regolamento (CEE) n. 1862/89 della Commissione, del 27 giugno 1989, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio** ..... 12
- \* **Regolamento (CEE) n. 1863/89 della Commissione, del 27 giugno 1989, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri giocattoli del codice NC 9503 originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio** ..... 13
- Regolamento (CEE) n. 1864/89 della Commissione, del 27 giugno 1989, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare ..... 14

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 1865/89 della Commissione, del 27 giugno 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 381/89 reativo alla prosecuzione delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui al regolamento (CEE) n. 723/78 .....	22
Regolamento (CEE) n. 1866/89 della Commissione, del 27 giugno 1989, che modifica gli importi compensativi adesione fissati nel settore dello zucchero dal regolamento (CEE) n. 581/86 .....	23
* Regolamento (CEE) n. 1867/89 della Commissione, del 27 giugno 1989, che fissa il livello del limite d'intervento delle mele e dei pomodori per la campagna 1989/1990 .....	25
Regolamento (CEE) n. 1868/89 della Commissione, del 27 giugno 1989, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna (escluse le isole Canarie) .....	27
Regolamento (CEE) n. 1869/89 della Commissione, del 27 giugno 1989, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria .....	29
Regolamento (CEE) n. 1870/89 della Commissione, del 27 giugno 1989, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna (escluse le isole Canarie) .....	30
Regolamento (CEE) n. 1871/89 della Commissione, del 27 giugno 1989, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di albicocche originarie della Spagna (escluse le isole Canarie) .....	31
Regolamento (CEE) n. 1872/89 della Commissione, del 27 giugno 1989, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	32
Regolamento (CEE) n. 1873/89 della Commissione, del 27 giugno 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina .....	34
Regolamento (CEE) n. 1874/89 della Commissione, del 27 giugno 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	39
Regolamento (CEE) n. 1875/89 della Commissione, del 27 giugno 1989, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	41

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

89/381/CEE :

- |   |           |
|---|-----------|
| * <b>Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali e che fissa disposizioni speciali per i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani .....</b> | <b>44</b> |
|---|-----------|

89/382/CEE, Euratom :

- |  |           |
|--|-----------|
| * <b>Decisione del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee .....</b> | <b>47</b> |
|--|-----------|

89/383/CEE :

- |   |           |
|---|-----------|
| * <b>Decisione del Consiglio, del 19 giugno 1989, recante seconda modifica della decisione 88/303/CEE che riconosce come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina alcune parti del territorio della Comunità ...</b> | <b>48</b> |
|---|-----------|

89/384/CEE :

- |  |           |
|--|-----------|
| * <b>Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1989, che fissa le modalità per il controllo del rispetto del punto di refrigerazione del latte crudo previsto all'allegato A della direttiva 85/397/CEE .....</b> | <b>50</b> |
|--|-----------|

**Commissione**

89/385/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 10 maggio 1989, che autorizza la Repubblica francese ad instaurare una sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle carni di animali delle specie ovina o caprina originarie della Nuova Zelanda** ..... 51

89/386/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 17 maggio 1989, che autorizza il Regno di Danimarca ad istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di alcuni tipi di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese** ... 53

89/387/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 14 giugno 1989, che adegua, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, l'aiuto d'adattamento per l'industria portoghese della raffinazione di zucchero greggio importato da paesi terzi a prelievo ridotto in Portogallo** ..... 55

89/388/CEE :

**Decisione della Commissione, del 16 giugno 1989, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe** ..... 56

**Rettifiche**

- \*  **Rettifica della decisione 89/371/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi (GU n. L 164 del 15.6.1989)** ..... 58

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 1732/89 della Commissione, del 16 giugno 1989, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare (GU n. L 171 del 20.6.1989)** ..... 58

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1856/89 DEL CONSIGLIO**

**del 20 giugno 1989**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3667/83 concernente il proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo 18 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3667/83 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1497/89 <sup>(2)</sup>, ha autorizzato temporaneamente il Regno Unito ad importare burro dalla Nuova Zelanda a condizioni speciali durante il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1988;

considerando che il Consiglio non era stato in grado di concludere in tempo un nuovo regime di importazione per un periodo più lungo; che per evitare un'interruzione delle importazioni, esso ha concesso un'ulteriore autorizzazione temporanea per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1989;

considerando che per le stesse ragioni conviene prorogare l'autorizzazione temporanea fino al 31 luglio 1989;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3667/83 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Il presente regime si applica nel periodo 1° gennaio 1984 — 31 luglio 1989.

I quantitativi che possono essere importati sono i seguenti:

- 83 000 t nel 1984,
- 81 000 t nel 1985,
- 79 000 t nel 1986,
- 76 500 t nel 1987,
- 74 500 t nel 1988,
- 43 458 t per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 1989. »

2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Anteriormente al 31 luglio 1989, il Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione sul mantenimento del regime derogatorio. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. ROMERO HERRERA

<sup>(1)</sup> GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 5.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1857/89 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1989

che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che le attività future e i programmi specifici di ricerca del Centro comune di ricerca esigono una profonda ristrutturazione del Centro, la quale implica l'apporto di competenze adeguate;

considerando che tale ristrutturazione deve essere effettuata senza aumentare l'organico e che il numero dei collocamenti a riposo è del tutto insufficiente per poter procedere alle assunzioni necessarie per il conseguimento dei nuovi obiettivi del Centro;

considerando che, affinché la ristrutturazione e la realizzazione dei nuovi obiettivi del Centro non siano ostacolati dall'inadeguatezza delle competenze del suo personale, occorre adottare provvedimenti speciali in materia di cessazione definitiva del servizio;

considerando che tali provvedimenti speciali potrebbero rivelarsi inefficaci se per la loro applicazione fosse richiesto in ogni singolo caso il consenso preliminare dei funzionari interessati; che quindi, poiché essi sono dettati dall'interesse del servizio, essi devono poter avere carattere vincolante e non essere subordinati a tale consenso nel caso di funzionari della categoria A, le cui funzioni di concezione, di direzione e di studio rivestono particolare importanza per la realizzazione dei programmi di ricerca;

considerando che, nei casi limite in cui siffatti provvedimenti vincolanti si rivelassero necessari, dovrebbe essere effettuato un esame approfondito della situazione dei funzionari potenzialmente interessati, prima di applicare procedure statutarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Nell'interesse del servizio la Commissione è autorizzata, fino al 28 febbraio 1990, a prendere, secondo le

condizioni specificate dal presente regolamento, provvedimenti di cessazione definitiva del servizio ai sensi dell'articolo 47 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, in appresso denominato « statuto », nei confronti dei funzionari in posizione di attività o di comando, dei gradi diversi da A 1 e A 2, che abbiano raggiunto l'età di 50 anni ed abbiano maturato almeno 15 anni di servizio, retribuiti a carico degli stanziamenti di ricerca e d'investimento e facenti parte dell'organico del Centro comune di ricerca.

2. I funzionari dell'insieme delle categorie ai quali tali provvedimenti sono applicabili non possono superare il numero di 100.

*Articolo 2*

1. La Commissione, previa consultazione della commissione paritetica che sente l'interessato qualora questi lo richieda, fissa l'elenco dei funzionari a cui si applicano i provvedimenti di cui all'articolo 1.

Per fissare l'elenco, la Commissione prende in considerazione:

— copriorità e se l'interesse del servizio lo permette, i funzionari che hanno richiesto l'applicazione di questi provvedimenti,

— in tutti i casi, l'età, la competenza, il rendimento, la condotta in servizio, la situazione di famiglia e l'anzianità dei funzionari, nonché, se necessario, il carattere ingrato di taluni compiti relativi alle funzioni esercitate.

2. Tuttavia la Commissione deve accogliere le richieste eventuali di cessazione definitiva del servizio nell'ambito del presente regolamento presentate dai funzionari che abbiano raggiunto l'età di 60 anni o che l'abbiano superata.

3. Tra i funzionari che non hanno richiesto l'applicazione dei provvedimenti previsti all'articolo 1, possono figurare nell'elenco previsto al paragrafo 1 del presente articolo solo quelli della categoria A.

4. I provvedimenti previsti all'articolo 1 ed al paragrafo 1 del presente articolo non rivestono carattere disciplinare.

*Articolo 3*

1. L'ex funzionario cui sia stato applicato il provvedimento previsto dall'articolo 1 ha diritto ad un'indennità mensile pari al 70 % dello stipendio base relativo al suo

(1) GU n. C 158 del 26. 6. 1989.

grado e scatto al momento della cessazione dal servizio, quale figura nella tabella dell'articolo 66 dello statuto, in vigore il primo giorno del mese in cui l'indennità deve essere liquidata.

2. Il beneficio dell'indennità cessa, al tardi, l'ultimo giorno del mese nel corso del quale l'ex funzionario raggiunge l'età di 65 anni e, in ogni caso, allorché l'interessato, prima di questa età, soddisfa alle condizioni che danno diritto all'importo massimo della pensione di anzianità.

L'ex funzionario è allora ammesso d'ufficio al beneficio della pensione di anzianità, che prende effetto il primo giorno del mese civile successivo al mese in cui è stata versata per l'ultima volta l'indennità.

3. All'indennità di cui al paragrafo 1 è applicato il coefficiente correttore fissato ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, per il paese situato all'interno o all'esterno della Comunità in cui il beneficiario comprova di aver stabilito la propria residenza.

Se il beneficiario dell'indennità fissa la propria residenza in un paese per il quale non sia stato fissato alcun coefficiente correttore, il coefficiente correttore applicabile all'indennità è pari a 100.

L'indennità è espressa in franchi belgi. Essa viene pagata nella moneta del paese di residenza del beneficiario. Tuttavia viene pagata in franchi belgi allorché viene applicato il coefficiente correttore pari a 100, conformemente al secondo comma.

L'indennità pagata in una moneta diversa dal franco belga viene calcolata sulla base delle parità di cui all'articolo 63, secondo comma dello statuto.

4. L'importo dei redditi lordi percepiti dall'interessato nelle sue eventuali nuove funzioni viene dedotto dall'indennità di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione globale lorda del beneficiario calcolata sulla base della tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità. A tale retribuzione viene applicato il coefficiente correttore di cui al paragrafo 3.

Per redditi lordi ed ultima retribuzione globale lorda di cui al primo comma si intendono gli importi risultanti dopo la deduzione degli oneri sociali e prima della deduzione dell'imposta.

L'interessato deve fornire tutte le prove scritte che possono essere richieste dalla Commissione in occasione di un'eventuale domanda di informazioni sui redditi lordi percepiti dall'interessato nelle sue eventuali nuove funzioni ed a comunicare all'istituzione, nell'intervallo delle domande annuali, ogni elemento che possa modificare i suoi diritti all'indennità.

5. Alle condizioni enunciate all'articolo 67 dello statuto ed agli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII dello statuto; gli assegni familiari sono corrisposti al beneficiario dell'indennità di cui al paragrafo 1 ovvero alla o alle persone a cui, in virtù di disposizioni di legge o per effetto di una decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, è stata affidata la custodia dei figli; l'importo dell'assegno di famiglia viene calcolato sulla base di tale indennità.

6. Il beneficiario dell'indennità ha diritto, per sé stesso e per le persone assicurate per suo tramite, alle prestazioni garantite dal regime di sicurezza sociale di cui all'articolo 72 dello statuto, fermo restando che versi il relativo contributo, calcolato sulla base dell'importo dell'indennità di cui al paragrafo 1, e non sia coperto da un altro regime di assicurazione malattia, legale o regolamentare.

7. Durante il periodo nel corso del quale ha diritto all'indennità, l'ex funzionario continua ad acquisire nuovi diritti a pensione di anzianità, sulla base dello stipendio relativo al suo grado e scatto, purché durante tale periodo versi il contributo previsto dallo statuto sulla base di detto stipendio; il massimo della pensione non può superare l'importo massimo previsto dall'articolo 77, secondo comma dello statuto. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, dell'allegato VIII dello statuto e dell'articolo 108 dell'ex regolamento generale della CECA, tale periodo viene considerato come periodo di servizio.

8. Fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 22 dell'allegato VIII dello statuto, il coniuge superstite di un ex funzionario deceduto allorché era beneficiario dell'indennità mensile di cui al paragrafo 1 ha diritto, purché coniugato da un anno almeno al momento in cui l'interessato ha cessato di prestare servizio presso la Commissione, ad una pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione di anzianità di cui avrebbe beneficiato l'ex funzionario se avesse potuto, a prescindere dalle condizioni relative alla durata del servizio ed all'età, pretendervi al momento del decesso.

L'importo della pensione di reversibilità di cui al primo comma non può essere inferiore agli importi previsti dall'articolo 79, secondo comma dello statuto. Tuttavia, l'importo di tale pensione non può in alcun caso superare l'importo del primo versamento della pensione di anzianità cui l'ex funzionario avrebbe avuto diritto se, rimasto in vita, esauriti i diritti alla succitata indennità fosse stato ammesso al beneficio della pensione di anzianità.

La condizione di anteriorità del matrimonio prescritta al primo comma cade se da un matrimonio dell'ex funzionario contratto prima della cessazione del servizio sono nati uno o più figli, purché il coniuge superstite provveda o abbia provveduto ai bisogni di questi figli.

Ciò vale anche quando il decesso dell'ex funzionario sia dovuto ad una delle circostanze previste dall'articolo 17, secondo comma, in fine, dell'allegato VIII dello statuto.

9. In caso di decesso di un ex funzionario beneficiario dell'indennità di cui al paragrafo 1, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'allegato VII, articolo 2 dello statuto, hanno diritto ad una pensione di orfano alle condizioni previste all'articolo 80, primo, secondo e terzo comma dello statuto, nonché dell'allegato VIII, articolo 21 dello statuto.

10. Per l'applicazione dell'articolo 107 dello statuto, nonché dell'articolo 102, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il caso del funzionario cui sia stato applicato il provvedimento di cui all'articolo 1 è assimilato a quello del

funzionario rimasto in servizio fino all'età di 65 anni, purché continui a versare il contributo durante il periodo di riscossione dell'indennità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. ARANZADI

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1858/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2401/88 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 giugno 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2401/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 96.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	36,26	131,90
0712 90 19	36,26	131,90
1001 10 10	60,64	194,07 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 10 90	60,64	194,07 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 90 91	35,73	125,32
1001 90 99	35,73	125,32
1002 00 00	63,32	134,13 <sup>(3)</sup>
1003 00 10	53,90	125,31
1003 00 90	53,90	125,31
1004 00 10	44,96	100,47
1004 00 90	44,96	100,47
1005 10 90	36,26	131,90 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	36,26	131,90 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	54,40	139,85 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	53,90	17,33
1008 20 00	53,90	34,09 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	53,90	0,00 <sup>(5)</sup>
1008 90 10	<sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>
1008 90 90	53,90	0,00
1101 00 00	65,71	190,15
1102 10 00	103,35	202,48
1103 11 10	107,63	313,53
1103 11 90	69,15	203,55

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1859/89 DELLA COMMISSIONE**

del 27 giugno 1989

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2402/88 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 giugno 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 99.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
0709 90 60	0	0	0	2,14
0712 90 19	0	0	0	2,14
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	2,14
1005 90 00	0	0	0	2,14
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1860/89 DELLA COMMISSIONE**

**del 27 giugno 1989**

**che fissa i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo all'importazione deve essere fissato dalla Commissione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento; che tale prelievo deve essere calcolato forfettariamente in funzione del tenore di saccarosio di ciascun prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78<sup>(4)</sup>, il prelievo applicabile a tali prodotti viene calcolato moltiplicando per un coefficiente la differenza esistente, per 100 kg di zucchero bianco, tra il prezzo d'entrata in vigore nella campagna saccarifera in

causa e la media aritmetica dei prezzi cif determinati in un periodo di riferimento; che detti coefficienti, nonché detto periodo di riferimento, sono stati fissati dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1255/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi d'intervento derivati dallo zucchero greggio, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo<sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, sono fissati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

<sup>(4)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

<sup>(5)</sup> GU n. L 126 del 9. 5. 1989, pag. 4.

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1989, che fissa i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero**

*(ECU/t)*

Codice NC	Importi dei prelievi
1212 91 10	57,73
1212 91 90	198,44
1212 92 00	39,69

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1861/89 DELLA COMMISSIONE**

del 27 giugno 1989

**che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

considerando che, per consentire agli Stati membri di determinare l'importo del prelievo applicabile, per gli zuccheri vari addizionati, all'importazione dei prodotti di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 822/87, appartenenti ai codici NC 2009 60 11, 2009 60 71, 2009 60 79 e 2204 30 99, occorre, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 55 paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 822/87, fissare la differenza tra la media dei prezzi d'entrata per chilogrammo di zucchero bianco per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è fissata la differenza, da un lato, e, dell'altro, la media dei prezzi cif per chilogrammo di zucchero bianco presa in considerazione per fissare i prelievi applicabili allo zucchero bianco, calcolati su un periodo comprendente i primi quindici giorni del mese che precede il trimestre per il quale è stata fissata la differenza ed i due mesi immediatamente precedenti; che, in virtù dei regolamenti summenzionati, la differenza deve essere stabilita dalla Commissione per ciascun trimestre dell'anno civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La differenza di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissata a 0,3741 ECU per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1989.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1862/89 DELLA COMMISSIONE  
del 27 giugno 1989**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 4257/88 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 7 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che, per le calzature dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originari della Thailandia, il massimale individuale è fissato a 2 700 000 ECU; che, in data 14 febbraio 1989, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Thailandia, ha raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 1° luglio 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 4257/88 è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Thailandia:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0680	6404	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili
	6405 90 10	Altre calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1989.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1863/89 DELLA COMMISSIONE**

del 27 giugno 1989

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri giocattoli del codice NC 9503 originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 4257/88, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 7 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per gli altri giocattoli del codice NC 9503 originari della Cina, il massimale individuale è fissato a 22 000 000 di ECU; che, in data 14 marzo 1989, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Cina, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 1° luglio 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.1300	9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animali; puzzle di ogni specie

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1989.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1864/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 giugno 1989**  
**relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 106 985 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE)

n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali; ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO I

1. Azioni n. (1): 97/89.
2. Programma : 1988 (576 t), 1989 (14 424 t).
3. Beneficiario : PAM-World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. Rappresentante del beneficiario (2) : vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. Luogo o paese di destinazione : Etiopia.
6. Prodotto da mobilitare : frumento tenero.
7. Caratteristiche e qualità della merce (3) : vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3 (II.A.1).  
Caratteristiche specifiche : tenore di proteine : minimo 11 %.
8. Quantitativo globale : 15 000 t.
9. Numero dei lotti : 1.
10. Condizionamento :
  - alla rinfusa e 315 000 sacchi di iuta nuovi, vuoti, di un peso minimo di 600 g, di una capacità di 50 kg e 200 aghi e il filo necessario ;
  - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :  
• ACTION No 97/89 / ETHIOPIA 0388501 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ASSAB •.
11. Modo di mobilitazione : sul mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura : reso porto d'imbarco (7) (8).
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dall'1 al 20. 8. 1989.
18. Data limite per la fornitura : —
19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte : 11. 7. 1989, ore 12.
21. In caso di seconda gara :
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 25. 7. 1989, ore 12 ;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 15. 8. al 10. 9. 1989 ;
  - c) data limite per la fornitura : —
22. Importo della garanzia di gara : 5 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (9) :

Bureau de l'aide alimentaire,  
À l'attention de Monsieur N. Arend,  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58,  
Rue de la Loi 200,  
B-1049 Bruxelles,  
telex AGREC 22037 B.
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (9) : Restituzione applicabile l'1. 7. 1989.

## ALLEGATO II

1. **Azioni n. (1):** 170/89 e 169/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** PAM-World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Marocco, Tunisia.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3 (II.A.1). Caratteristiche specifiche: tenore di proteine: minimo 11 %.
8. **Quantitativo globale:** 8 732 t.
9. **Numero dei lotti:** 1 (2 parti: I: 2 720 t; II: 6 012 t).
10. **Condizionamento:**
  - I: alla rinfusa e 57 000 sacchi di iuta nuovi, vuoti, di un peso minimo di 600 g, di una capacità di 50 kg e 70 aghi e il filo necessario;
  - II: alla rinfusa;iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno di 5 cm di altezza:
  - I: « ACTION No 170/89 / MAROC 0252701 / BLÉ / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / CASABLANCA ».
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura (4)** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dall'1. al 20. 8. 1989.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 11. 7. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 25. 7. 1989, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15. 8. al 10. 9. 1989;
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**

Bureau de l'aide alimentaire,  
À l'attention de Monsieur N. Arend,  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58,  
Rue de la Loi 200,  
B-1049 Bruxelles,  
telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):**

Restituzione applicabile l'1. 7. 1989.

## ALLEGATO III

1. **Azioni n. (1):** 171/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** PAM-World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Bangladesh.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1. Caratteristiche specifiche: tenore di proteine: minimo 11 %.
8. **Quantitativo globale:** 25 352 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento:** alla rinfusa.
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (7) (8).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dall'1 al 31. 8. 1989.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 11. 7. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 25. 7. 1989, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15. 8. al 15. 9. 1989;
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (9):**

Bureau de l'aide alimentaire,  
À l'attention de Monsieur N. Arend,  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58,  
Rue de la Loi 200,  
B-1049 Bruxelles,  
telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):**

Restituzione applicabile l'1. 7. 1989.

## ALLEGATO IV

1. **Azioni n. (1):** 235/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** PAM-World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Pakistan.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3 (II.A.1). Caratteristiche specifiche: tenore di proteine: minimo 11 %.
8. **Quantitativo globale:** 48 480 t.
9. **Numero dei lotti:** 2 (I: 24 240 t; II: 24 240 t).
10. **Condizionamento:** alla rinfusa.
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (7) (8).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dall'1. al 31. 8. 1989.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 11. 7. 1989, ore 12;
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 25. 7. 1989, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15. 8. al 15. 9. 1989;
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (9):**

Bureau de l'aide alimentaire,  
À l'attention de Monsieur N. Arend,  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58,  
Rue de la Loi 200,  
B-1049 Bruxelles,  
telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):**

Restituzione applicabile l'1. 7. 1989.

## ALLEGATO V

1. Azioni n. (1): 172/89 e 173/89.
2. Programma : 1989.
3. Beneficiario : PAM-World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. Rappresentante del beneficiario (2): vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. Luogo o paese di destinazione : Repubblica popolare democratica dello Yemen.
6. Prodotto da mobilitare : frumento tenero.
7. Caratteristiche e qualità della merce (3): vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1. Caratteristiche specifiche : tenore di proteine : minimo 11 %.
8. Quantitativo globale : 916 t.
9. Numero dei lotti : 1
10. Condizionamento : vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.a) (4):  
iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :  
I: 600 t  
• ACTION No 172/89 / YEMEN P.D.R. 0258001 / WHEAT / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ADEN •  
II: 316 t  
• ACTION No 173/89 / YEMEN P.D.R. 0245302 / WHEAT / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ADEN •
11. Modo di mobilitazione : sul mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura : reso porto d'imbarco.
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dall' 1 al 15. 8. 1989.
18. Data limite per la fornitura : —
19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte : 11. 7. 1989, ore 12.
21. In caso di seconda gara :
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 18. 7. 1989, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dall' 1 al 15. 8. 1989;
  - c) data limite per la fornitura : —
22. Importo della garanzia di gara : 5 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5) : —  
Bureau de l'aide alimentaire,  
À l'attention de Monsieur N. Arend,  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58,  
rue de la Loi 200,  
B-1049 Bruxelles,  
telex AGREC 22037 B.
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6) :  
Restituzione applicabile l'1. 7. 1989.

## ALLEGATO VI

1. **Azioni n. (1):** 236/89 e 237/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** PAM-World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Somalia.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIA.1. Caratteristiche specifiche: tenore di proteine: minimo 11 %.
8. **Quantitativo globale:** 8 505 t.
9. **Numero dei lotti:** 1
10. **Condizionamento:** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3. II.B.1.a)(4).  
iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza:
  - I: 6 405 t  
• ACTION No 236/89 / SOMALIA 0403700 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / MOGA-DISHU •
  - II: 2 100 t  
• ACTION No 237/89 / SOMALIA 0403600 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / BERBERA •
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dall'1 al 30. 9. 1989.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 25. 7. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 8. 1989, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'1 al 30. 9. 1989;
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**

Bureau de l'aide alimentaire,  
À l'attention de Monsieur N. Arend,  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58,  
Rue de la Loi 200,  
B-1049 Bruxelles,  
telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):**  
Restituzione applicabile l'1. 7. 1989.

*Note*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pagina 4.
- (<sup>3</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :

- certificato di origine,
- certificato fitosanitario.

- (<sup>4</sup>) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (<sup>5</sup>) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato ;
  - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :  
235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.
- (<sup>6</sup>) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (<sup>7</sup>) L'imbarco è previsto su due navi con un pescaggio di 32 piedi.
- (<sup>8</sup>) In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) e dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87 il prezzo offerto deve essere comprensivo delle spese di carico e di stivaggio. L'aggiudicatario è responsabile delle operazioni di carico e di stivaggio.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1865/89 DELLA COMMISSIONE**

del 27 giugno 1989

**che modifica il regolamento (CEE) n. 381/89 reativo alla prosecuzione delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui al regolamento (CEE) n. 723/78**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1113/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 381/89 della Commissione<sup>(3)</sup> dispone che entro il 1° maggio 1989 gli organismi competenti trasmettano alla Commissione l'elenco delle proposte ricevute, accompagnate da un parere motivato; che alcuni organismi competenti, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non hanno potuto rispettare tale data per la formulazione del parere motivato; che è necessario pertanto rinviare tale termine e gli altri termini ad esso strettamente connessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1989.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 381/89 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 3, la data del « 1° luglio 1990 » è sostituita dalla data del « 1° ottobre 1990 ».
- 2) All'articolo 5:
  - paragrafo 1, la data del « 1° maggio 1989 » è sostituita dal « 29 giugno 1989 »;
  - paragrafo 2, la data del « 1° giugno 1989 » è sostituita dal « 15 luglio 1989 »;
  - paragrafo 3, la data del « 1° agosto 1989 » è sostituita dal « 1° ottobre 1989 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 44 del 16. 2. 1989, pag. 24.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1866/89 DELLA COMMISSIONE**

del 27 giugno 1989

che modifica gli importi compensativi adesione fissati nel settore dello zucchero dal regolamento (CEE) n. 581/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 469/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 238 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, è previsto un ravvicinamento in varie tappe dei prezzi portoghesi ai prezzi comuni, dato il loro livello in Portogallo; che tale ravvicinamento riguarda il prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile in tale Stato membro; che il prezzo sopradetto è stato fissato per la campagna di commercializzazione che inizia il 1° luglio 1989 dal regolamento (CEE) n. 1255/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa per la campagna di commercializzazione 1989/1990 i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi di entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo<sup>(2)</sup>;

considerando che il ravvicinamento dei prezzi precitati alla data del 1° luglio 1989 rende necessario l'adeguamento degli importi compensativi adesione negli scambi con il Portogallo; che a tal fine per ragioni di chiarezza e per tenere conto di tali importi compensativi adeguati, occorre prevedere un nuovo allegato per il regolamento (CEE) n. 581/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione e che fissa tali importi nel settore dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1920/88<sup>(4)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 581/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 32.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 9. 5. 1989, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 169 dell'1. 7. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

\* ALLEGATO

Codice NC	Tabella (2)	Codice addizionale (1)	Importi compensativi * adesione * da riscuotere (-) o da versare (+) nei seguenti scambi									
			dalla Spagna verso i paesi terzi o verso la Comunità a dieci	dai paesi terzi o dalla Comunità verso il Portogallo Azzorre	dalle Azzorre verso i paesi terzi o verso la Comunità a dieci	dai paesi terzi o dalla Comunità verso il Portogallo Azzorre	dalla Spagna verso il Portogallo Azzorre	dal Portogallo Azzorre verso la Spagna	dalla Spagna verso le Azzorre	dal Portogallo Azzorre verso le Azzorre	dalla Azzorre verso la Spagna	dal Portogallo Azzorre verso le Azzorre
1212 91 10			+ 7,09	- 1,26	+ 1,26	- 1,26	+ 5,83	- 5,83	+ 5,83	- 5,83	-	-
ex 1212 91 90 (1)			+ 26,23	- 4,66	+ 4,66	- 4,66	+ 21,57	- 21,57	+ 21,57	- 21,57	-	-
ECU/1 000 kg												
1701 91 00	6	7337	+ 8,60	- 3,92	- 2,63	+ 3,92	+ 12,52	- 12,52	+ 11,23	- 11,23	- 1,29	+ 1,29
1701 99 10	7	7340	+ 7,91	- 3,61	- 2,42	+ 3,61	+ 11,52	- 11,52	+ 10,33	- 10,33	- 1,19	+ 1,19
1701 99 90			+ 8,60	- 3,92	- 2,63	+ 3,92	+ 12,52	- 12,52	+ 11,23	- 11,23	- 1,29	+ 1,29
1701 11 10	5	7334	+ 7,91	- 3,61	- 2,42	+ 3,61	+ 11,52	- 11,52	+ 10,33	- 10,33	- 1,19	+ 1,19
1701 11 90			+ 8,60	- 3,92	- 2,63	+ 3,92	+ 12,52	- 12,52	+ 11,23	- 11,23	- 1,29	+ 1,29
1701 12 10			+ 7,91	- 3,61	- 2,42	+ 3,61	+ 11,52	- 11,52	+ 10,33	- 10,33	- 1,19	+ 1,19
1701 12 90			+ 7,91	- 3,61	- 2,42	+ 3,61	+ 11,52	- 11,52	+ 10,33	- 10,33	- 1,19	+ 1,19
ECU/100 kg												
Importi compensativi di base in ECU da prendere in considerazione per scagione di 1 %, secondo il caso, di tenore di saccarosio o di zucchero estraibile e per 100 kg netti di prodotti considerati												
1702 60 90	10	7346	+ 0,0860	- 0,0392	- 0,0263	+ 0,0392	+ 0,1252	- 0,1252	+ 0,1123	- 0,1123	- 0,0129	+ 0,0129
1702 90 90			- 0,0860	0,0392	0,0263	0,0392	0,1252	0,1252	0,1123	0,1123	0,0129	0,0129
1702 90 60	11	7350										
		7351										
1702 90 71	12	7355										
		7356										
2106 90 59	6	7424										
		7425										

(1) Barbabietole da zucchero disseccate o in polvere con un tenore di saccarosio, rapportato alla sostanza secca, almeno del 50 %.

(2) Vedi appendice dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1852/88 della Commissione (GU n. L 167 dell'1. 7. 1988, pag. 1).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1867/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 giugno 1989**  
**che fissa il livello del limite d'intervento delle mele e dei pomodori per la**  
**campagna 1989/1990**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1122/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, recante misure specifiche per l'applicazione di alcuni limiti d'intervento nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1989/1990<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che le regole di fissazione del livello del limite d'intervento delle mele e dei pomodori, per la campagna 1989/1990 sono state definite dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1122/89;

considerando che la campagna di commercializzazione 1989/1990 delle mele dura dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990; che occorre fissare per questo prodotto e per questa campagna, il livello del limite per la Comunità a dieci e questo per la Spagna per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1989 nonché il livello del limite per la Comunità ad eccezione del Portogallo per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1990;

considerando che le campagne di commercializzazione 1989/1990 dei pomodori dura dal 1° gennaio al 31

dicembre 1989; che occorre fissare per questo prodotto e per questa campagna il livello del limite per la Comunità a dieci e questo per la Spagna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1.*

Il livello dei limiti d'intervento delle mele e dei pomodori, per la campagna 1989/1990, è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 23.

## ALLEGATO

## Limite di intervento delle mele e dei pomodori per la campagna 1989/1990

*(in tonnellate)*

Prodotti/Periodi	Comunità a dieci	Spagna	Comunità ad eccezione del Portogallo
Mele :			
— dal 1° luglio al 31 dicembre 1989	245 900	31 800	—
— dal 1° gennaio al 30 giugno 1990	—	—	201 100
Totale	—	—	478 800
Pomodori	390 000	184 500	574 500

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1868/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1989

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna (escluse le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 674/89 della Commissione, del 16 marzo 1989, che fissa, per la campagna 1988, i prezzi di riferimento dei pomodori<sup>(3)</sup>, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 99,96 ECU per 100 kg netti per il periodo dal 1° giugno al 10 luglio 1989;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85<sup>(5)</sup>, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che, se del caso, è opportuno moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al para-

grafo 2, lettera a), terzo trattino dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 674/89;

considerando che per i pomodori originari della Spagna (escluso le isole Canarie) il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti pomodori;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(7)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 dell'8 % per il quarto anno successivo alla data dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È percepita all'importazione di pomodori (codice NC 0702 00), originari della Spagna (escluse le isole Canarie), una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 16,74 ECU per 100 kg netti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 14.<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.<sup>(5)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1869/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 giugno 1989**  
**che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/89 della Commissione <sup>(3)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria;

considerando che, per i pomodori originari della Bulgaria, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1722/89 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 168 del 17. 6. 1989, pag. 32.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1870/89 DELLA COMMISSIONE****del 27 giugno 1989****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna (escluse le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1799/89 della Commissione, del 22 giugno 1989 <sup>(3)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna (escluse le isole Canarie);considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Spagna (escluse le isole Canarie) constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85 <sup>(5)</sup>, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni

di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1799/89 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 176 del 23. 6. 1989, pag. 34.<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.<sup>(5)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1871/89 DELLA COMMISSIONE****del 27 giugno 1989****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di albicocche originarie della Spagna (escluse le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1564/89 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1748/89 <sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di albicocche originarie della Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che, per le albicocche originarie della Spagna (escluse le isole Canarie), per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE)

n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di albicocche originarie della Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è il regime che era applicabile prima dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1564/89 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU n. L 171 del 20. 6. 1989, pag. 53.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1872/89 DELLA COMMISSIONE****del 27 giugno 1989****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1773/89 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1847/89 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1773/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1773/89 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 35.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1989, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	21,74 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 910	24,01 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 12 90 100	21,74 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 910	24,01 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 91 00 000		0,2364
1701 99 10 100	23,64	
1701 99 10 910	26,10	
1701 99 10 950	24,60	
1701 99 90 100		0,2364

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1873/89 DELLA COMMISSIONE****del 27 giugno 1989****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue;

considerando che alcune possibilità esistono attualmente per l'esportazione di suini dei codici NC 0103 91 10 e 0103 92 19 e di alcuni prodotti del codice NC 0203; che è opportuno fissare una restituzione per questi prodotti tenendo conto delle condizioni di concorrenza degli esportatori comunitari sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti dei codici NC 0210 19 51 e 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questi codici, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale; che è tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 91 81;

considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC ex 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione; che tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente

sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni;

considerando che, in mancanza di esportazioni economicamente importanti degli altri prodotti del settore della carne suina, non è opportuno prevedere una restituzione per questi prodotti;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2768/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 617/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che, a motivo dell'adesione del Portogallo, stabilisce norme specifiche relative alle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine e modifica il regolamento (CEE) n. 150/86<sup>(4)</sup>, ha enunciato il principio secondo cui i prodotti del settore delle carni suine ed originari del Portogallo non devono beneficiare della concessione di una restituzione comunitaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.
2. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa alle esportazioni in Portogallo.
3. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa alle esportazioni di prodotti originari del Portogallo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 39.

<sup>(4)</sup> GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 46.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

(ECU/100 kg peso netto)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni
0103 91 10 000	01	15,00
0103 92 19 000	01	15,00
0203 11 10 000	01	25,00
0203 12 11 000	02	25,00
	03	30,00
0203 12 19 000	02	25,00
	03	27,00
0203 19 11 000	02	25,00
	03	27,00
0203 19 13 000	02	25,00
	03	30,00
0203 19 15 000	02	20,00
	03	20,00
0203 19 55 110	02	25,00
	03	35,00
0203 19 55 130	02	25,00
	03	35,00
0203 19 55 190	02	25,00
	03	30,00
0203 19 55 310	02	20,00
	03	25,00
0203 19 55 390	02	20,00
	03	20,00
0203 19 55 900	01	—
0203 21 10 000	01	25,00
0203 22 11 000	02	25,00
	03	30,00
0203 22 19 000	02	25,00
	03	27,00
0203 29 11 000	02	25,00
	03	27,00
0203 29 13 000	02	25,00
	03	30,00
0203 29 15 000	02	20,00
	03	20,00
0203 29 55 110	02	25,00
	03	35,00
0203 29 55 130	02	25,00
	03	35,00
0203 29 55 190	02	25,00
	03	30,00
0203 29 55 310	02	20,00
	03	25,00
0203 29 55 390	02	20,00
	03	20,00
0203 29 55 900	01	—
0210 11 11 000	01	52,00
0210 11 31 100	01	70,00
0210 11 31 900	01	52,00
0210 12 11 000	01	35,00
0210 12 19 000	01	35,00
0210 19 40 000	01	52,00
0210 19 51 100	01	52,00

*(ECU/100 kg, peso netto)*

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni
0210 19 51 300	01	35,00
0210 19 51 900	01	—
0210 19 81 100	01	70,00
0210 19 81 300	01	52,00
0210 19 81 900	01	—
1601 00 10 100	01	35,00
1601 00 10 900	01	—
1601 00 91 100	01	58,00
1601 00 91 900	01	—
1601 00 99 100	01	40,00
1601 00 99 900	01	—
1602 10 00 000	01	16,00
1602 20 90 100	01	30,00
1602 20 90 900	01	—
1602 41 10 100	01	35,00
1602 41 10 210	04	57,00
	05	60,00
1602 41 10 290	02	26,00
	03	28,00
1602 41 10 900	01	—
1602 42 10 100	01	35,00
1602 42 10 210	02	51,00
	03	54,00
1602 42 10 290	02	26,00
	03	28,00
1602 42 10 900	01	—
1602 49 11 110	01	35,00
1602 49 11 190	02	57,00
	03	60,00
1602 49 11 900	01	—
1602 49 13 110	01	35,00
1602 49 13 190	02	51,00
	03	54,00
1602 49 13 900	01	—
1602 49 15 110	01	35,00
1602 49 15 190	02	51,00
	03	54,00
1602 49 15 900	01	—
1602 49 19 110	01	28,00
1602 49 19 190	02	36,00
	03	38,00
1602 49 19 900	01	—
1602 49 30 100	02	26,00
	03	28,00
1602 49 30 900	01	—
1602 49 50 100	01	16,00
1602 49 50 900	01	—
1602 90 10 100	01	28,00
1602 90 10 900	01	—
1902 20 30 100	01	16,00
1902 20 30 900	01	—

(<sup>1</sup>) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutte le destinazioni,
- 02 gli Stati Uniti d'America e il Canada,
- 03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e del Canada,
- 04 gli Stati Uniti d'America, il Canada e l'Australia,
- 05 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, del Canada e dell'Australia.

---

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1874/89 DELLA COMMISSIONE****del 27 giugno 1989****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2336/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1846/89<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2336/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 203 del 28. 7. 1988, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 33.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	27,39 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	27,39 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	27,39 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	27,39 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	30,09
1701 99 10	30,09
1701 99 90	30,09 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1875/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1989

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1219/89<sup>(4)</sup> in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1454/89 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1850/89<sup>(8)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio<sup>(9)</sup> ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio<sup>(10)</sup> per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 giugno 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(12)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1454/89 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 128 del 11. 5. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 128 del 11. 5. 1989, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 144 del 27. 5. 1989, pag. 13.<sup>(8)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 41.<sup>(9)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.<sup>(10)</sup> GU n. L 281 del 11. 11. 1975, pag. 65.<sup>(11)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.<sup>(12)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1989.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1989, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
1102 20 10	73,23	241,95	235,91
1102 20 90	41,10	136,70	133,68
1103 13 11	73,23	232,95	226,91
1103 13 19	73,23	241,95	235,91
1103 13 90	41,10	136,70	133,68
1103 19 10	120,02	246,11	240,07
1103 29 10	120,02	246,11	240,07
1103 29 40	73,23	241,95	235,91
1104 19 30	120,02	246,11	240,07
1104 19 50	73,23	241,95	235,91
1104 23 10	62,75	212,72	209,70
1104 23 30	62,75	212,72	209,70
1104 23 90	41,10	136,70	133,68
1104 29 10*20 (*)	87,24	180,40	177,38
1104 29 30*20 (*)	104,33	216,41	213,39
1104 29 95	67,61	139,06	136,04
1104 30 90	34,04	104,34	98,30
1106 20 91	80,65	223,51	199,33 (*)
1106 20 99	80,65	231,56	207,38 (*)
1108 12 00	80,65	223,51	202,96
1108 13 00	80,65	223,51	202,96
1108 14 00	80,65	223,51	101,48
1108 19 90	80,65	223,51	101,48 (*)
1702 30 51	175,11	361,45	264,73
1702 30 59	126,59	269,45	202,96
1702 30 91	175,11	361,45	264,73
1702 30 99	126,59	269,45	202,96
1702 40 90	126,59	269,45	202,96
1702 90 50	126,59	269,45	202,96
1702 90 75	178,85	374,05	277,33
1702 90 79	123,60	259,36	192,87
2106 90 55	126,59	269,45	202,96
2303 10 11	256,00	433,46	252,12

(\*) Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root dei codici NC 0714 90 11 e 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

(\*) Codice Taric: segala.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1989

**che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali e che fissa disposizioni speciali per i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani**

(89/381/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che la diversità attuale delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri può ostacolare il commercio nella Comunità dei medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani;

considerando che lo scopo principale delle norme relative alla produzione, alla distribuzione ed all'uso di medicinali deve essere quello di salvaguardare la salute pubblica;

considerando che le disposizioni della direttiva 65/65/CEE <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 87/21/CEE <sup>(5)</sup>, e le disposizioni della direttiva 75/319/CEE <sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/570/CEE <sup>(7)</sup>, concernenti entrambe il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali, seppure appropriate, sono insufficienti per quanto attiene ai medicinali derivati da sangue o da plasma umani;

considerando che, in conformità con l'articolo 5 della direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare quelli derivati dalla biotecnologia <sup>(8)</sup>, la Commissione deve presentare proposte volte ad armonizzare, per analogia con il disposto della direttiva 75/319/CEE, le condizioni per l'autorizzazione alla fabbricazione ed alla commercializzazione dei medicinali derivati da sangue o da plasma umani;

considerando che la Comunità sostiene appieno gli sforzi del Consiglio d'Europa per incentivare la donazione volontaria e non remunerata di sangue o di plasma allo scopo di rendere autosufficiente tutta la Comunità nell'approvvigionamento di prodotti a base di sangue ed assicurare il rispetto dei principi etici nel commercio di sostanze terapeutiche di origine umana;

considerando che le norme che consentono di garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali derivati da sangue o da plasma umani devono essere applicate allo stesso modo sia agli stabilimenti pubblici che a quelli privati, nonché al sangue e al plasma importati dai paesi terzi;

considerando che, per il rilascio di una autorizzazione alla commercializzazione di un medicinale derivato dal sangue o dal plasma umani, il produttore deve dimostrare di essere in condizione di ottenere costantemente partite omogenee fra di loro ed esenti, per quanto lo consentono gli sviluppi della tecnica, da contaminanti virali specifici;

<sup>(1)</sup> GU n. C 308 del 3. 12. 1988, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. C 290 del 14. 11. 1988, pag. 134 e

GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

<sup>(3)</sup> GU n. C 208 dell'8. 8. 1988, pag. 64.

<sup>(4)</sup> GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65.

<sup>(5)</sup> GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 36.

<sup>(6)</sup> GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13.

<sup>(7)</sup> GU n. L 332 del 28. 11. 1983, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 38.

considerando che occorre conferire alla Commissione i poteri per adottare, in stretta collaborazione con il comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sull'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei medicinali, le necessarie modifiche alle esigenze relative alle prove delle specialità medicinali di cui all'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, farmacotossicologici e clinici in materia di prove delle specialità medicinali<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 87/19/CEE<sup>(2)</sup>, per tener conto della particolare natura dei medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani ed allo scopo di garantire una migliore qualità e maggiore sicurezza ed efficacia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

1. In deroga all'articolo 34 della direttiva 75/319/CEE e fatte salve le disposizioni della presente direttiva, rientrano nel campo d'applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE i medicinali a base di costituenti del sangue preparati industrialmente in stabilimenti pubblici o privati, qui di seguito denominati « medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani »; tali medicinali comprendono in particolare l'albumina, i fattori di coagulazione e le immunoglobuline di origine umana.

2. Non rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva il sangue intero, il plasma né gli emoplasti di origine umana.

3. La presente direttiva non pregiudica la decisione 86/346/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1986, che accetta, a nome della Comunità, l'accordo europeo per lo scambio delle sostanze terapeutiche di origine umana<sup>(3)</sup>.

#### Articolo 2

1. I dati quantitativi di un medicinale derivato dal sangue o dal plasma umani vengono espressi in massa, in unità internazionali o in unità di attività biologica a seconda del prodotto in questione.

2. Nelle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE l'espressione « descrizione qualitativa e quantitativa dei costituenti » designa anche i dati relativi all'attività biologica e l'espressione « composizione qualitativa e quantitativa » designa la composizione del prodotto espressa in termini di attività biologica.

3. In tutti i documenti elaborati ai fini della presente direttiva in cui si faccia riferimento alla denominazione di

un medicinale derivato dal sangue o dal plasma umani occorre indicare almeno una volta la denominazione comune o scientifica dei costituenti attivi, mentre per le altre indicazioni si può fare ricorso a un'abbreviazione.

#### Articolo 3

Per quanto concerne l'utilizzazione del sangue o del plasma umani come materia prima per la produzione dei medicinali:

1) Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per evitare la trasmissione di malattie infettive. Oltre all'applicazione di monografie della Farmacopea europea sul sangue e sul plasma, tra tali provvedimenti figurano, come contemplato dalle modifiche indicate all'articolo 6, quelli raccomandati dal Consiglio d'Europa e dall'Organizzazione mondiale della Sanità, in particolare per quanto concerne la selezione ed il controllo dei donatori di sangue e di plasma.

2) Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurare che i donatori e i centri di donazione da cui provengono il sangue e il plasma umani siano sempre chiaramente identificabili.

3) Gli importatori devono inoltre fornire tutte le garanzie di sicurezza di cui ai punti 1 e 2 per quanto riguarda il sangue ed il plasma umani provenienti dai paesi terzi.

4) Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per raggiungere l'autosufficienza della Comunità in materia di sangue e di plasma umani. A questo fine essi incoraggiano le donazioni di sangue volontarie e non remunerate e prendono tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate, e notificano alla Commissione i provvedimenti presi.

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i processi di fabbricazione e di purificazione adottati nella produzione dei medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani siano opportunamente convalidati e consentano di ottenere costantemente partite omogenee nonché di garantire, per quanto consentito dagli sviluppi della tecnica, l'assenza di contaminanti virali specifici. A tal fine, il produttore comunica alle autorità competenti il metodo seguito per ridurre o eliminare i virus patogeni suscettibili di essere trasmessi con i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani. A tale scopo, nel corso dell'esame della domanda di cui all'articolo 4 della direttiva 75/319/CEE o ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione di immissione sul mercato, le autorità competenti possono sottoporre al controllo di un laboratorio di Stato o di un laboratorio appositamente designato dei campioni del prodotto sfuso e/o del prodotto finito.

<sup>(1)</sup> GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU n. L 207 del 30. 7. 1986, pag. 1.

2. Per l'applicazione dell'articolo 8 della direttiva 65/65/CEE e dell'articolo 27 della direttiva 75/319/CEE, gli Stati membri possono esigere che i produttori di medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani forniscano alle autorità competenti copia di tutti i resoconti di controllo sottoscritti dalla persona qualificata ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 75/319/CEE.

3. Qualora, nell'interesse della salute pubblica, la legislazione di uno Stato membro lo preveda, le autorità competenti possono esigere che il responsabile dell'immissione sul mercato di un medicinale derivato dal sangue o dal plasma umani sottoponga al controllo di un laboratorio di Stato o di un laboratorio appositamente designato dei campioni prelevati da ogni singola partita del prodotto sfuso e/o del prodotto finito, prima della commercializzazione, a meno che le autorità competenti di un altro Stato membro non abbiano già esaminato la partita in questione dichiarandola conforme alle specifiche approvate. Gli Stati membri si accertano che detto controllo venga ultimato entro sessanta giorni dalla ricezione dei campioni.

#### *Articolo 5*

Ai medicinali derivati dal sangue e dal plasma umani viene estesa, se necessario, la procedura prevista nella direttiva 87/22/CEE.

#### *Articolo 6*

Le modifiche che occorre apportare alle norme in materia di sperimentazione delle specialità medicinali di cui all'allegato della direttiva 75/318/CEE per tenere conto dell'estensione del campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE ai medicinali derivati dal sangue o dal

plasma umani vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 2 quater della direttiva 75/318/CEE.

#### *Articolo 7*

1. Salvo il caso previsto al paragrafo 2, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Qualora le modifiche della direttiva 75/318/CEE indicate all'articolo 6 non siano state adottate entro la data di cui al paragrafo 1, questa data è sostituita con la data di adozione delle suddette modifiche.

3. Le domande di autorizzazione di commercializzazione dei prodotti oggetto della presente direttiva presentate dopo la data della messa in applicazione della presente direttiva devono essere conformi alle disposizioni della stessa.

4. La presente direttiva è progressivamente estesa ai medicinali esistenti derivati dal sangue o dal plasma umani previsti all'articolo 1, paragrafo 1, anteriormente al 31 dicembre 1992.

#### *Articolo 8*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. SOLBES

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1989

che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee

(89/382/CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,considerando che la risoluzione del Consiglio del 19 giugno 1989, relativa all'attuazione di un piano di azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica: Programma statistico delle Comunità europee (1989-1992) <sup>(2)</sup>, ha posto in rilievo la necessità di un programma statistico globale e coerente a sostegno degli obiettivi delle Comunità europee;

considerando che la realizzazione del programma statistico richiede decisioni che soddisfino le esigenze della Comunità, la determinazione della loro priorità e il ricorso a procedure che rafforzino la stretta cooperazione esistente tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, per realizzare tale cooperazione, è opportuno istituire un comitato incaricato di assistere la Commissione nell'esecuzione dei programmi statistici delle Comunità europee;

considerando che è auspicabile che tale cooperazione si estenda all'insieme dei settori oggetto di programmi statistici delle Comunità europee;

DECIDE:

*Articolo 1*

È istituito un comitato del programma statistico, in appresso denominato «comitato», composto da rappresentanti degli istituti statistici degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione (il direttore generale dell'Istituto statistico delle Comunità europee).

*Articolo 2*

Il comitato assiste la Commissione nel coordinamento generale dei programmi statistici pluriennali per garantire

la coerenza delle azioni da intraprendere con quelle decise nei programmi statistici nazionali.

*Articolo 3*

La Commissione consulta il comitato:

- a) sulle azioni che intende intraprendere per raggiungere gli obiettivi fissati dai programmi statistici pluriennali, nonché sui mezzi e le scadenze per raggiungere tali obiettivi;
- b) sugli sviluppi dei programmi statistici pluriennali;
- c) su qualsiasi altra questione, in particolare di carattere metodologico, inerente alla formulazione o all'esecuzione dei programmi statistici, sollevata dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta di uno Stato membro.

*Articolo 4*

Il comitato esercita inoltre le funzioni che gli saranno attribuite in virtù delle disposizioni adottate dal Consiglio in campo statistico, secondo le modalità che saranno stabilite da queste disposizioni, conformemente alla decisione 87/373/CEE <sup>(3)</sup>.

*Articolo 5*

Ogni anno il comitato redige una relazione contenente il bilancio dei lavori statistici sottoposti al suo esame. La relazione è trasmessa dalla Commissione al Parlamento e al Consiglio.

*Articolo 6*

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

C. SOLCHAGA CATALAN

<sup>(1)</sup> GU n. C 158 del 26. 6. 1989.<sup>(2)</sup> GU n. C 162 del 29. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1989

recante seconda modifica della decisione 88/303/CEE che riconosce come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina alcune parti del territorio della Comunità

(89/383/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 88/406/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4<sup>ter</sup>, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 87/489/CEE<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione 88/303/CEE<sup>(5)</sup>, modificata dalla decisione 89/20/CEE<sup>(6)</sup>, riconosce alcune parti del territorio della Repubblica federale di Germania, della Francia, della Grecia e dei Paesi Bassi come ufficialmente indenni da peste suina e alcune altre parti del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Francia, dell'Italia e della Spagna come indenni da peste suina;

considerando che da quel momento, in determinate parti del territorio del Belgio, della Repubblica federale di Germania ed in tutte le regioni della Spagna non si è registrato alcun caso di peste suina da più di un anno; che la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata almeno nei dodici mesi precedenti; che le aziende corrispondenti non detenevano suini vaccinati contro la peste suina nei dodici mesi precedenti; che tali parti di territorio rispondono pertanto alle condizioni prescritte per poter essere riconosciute come ufficialmente indenni da peste suina ai fini degli scambi intracomunitari;

considerando che in determinate parti del territorio del Belgio e della Grecia non si è registrato alcun caso di peste suina da più di un anno; che tali parti di territorio

rispondono pertanto alle condizioni prescritte per poter essere riconosciute come indenni da peste suina ai fini degli scambi intracomunitari di carni fresche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 88/303/CEE è modificata come segue:

1) Nell'allegato I:

a) capitolo I:

- secondo trattino, il nome « Münster » è inserito dopo « Düsseldorf »;
- terzo trattino, il nome « Rheinhessen-Pfalz » è inserito dopo « Koblenz »;

b) i seguenti i capitoli sono aggiunti:

• CAPITOLO 5

*Belgio*

Provincie:

- Brabant
- Hainaut
- Liège
- Limbourg
- Luxembourg
- Namur

CAPITOLO 6

*Spagna*

Regioni autonome:

- Asturias
- Baleares
- Cantabria
- Madrid
- Murcia
- Rioja (La)
- Navarra

Provincie:

- Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga e Sevilla nella regione autonoma Andalucía;
- Huesca, Teruel e Zaragoza nella regione autonoma Aragón;

<sup>(1)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.<sup>(2)</sup> GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.<sup>(4)</sup> GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 28.<sup>(5)</sup> GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 76.<sup>(6)</sup> GU n. L 9 del 12. 1. 1989, pag. 21.

- Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid e Zamora nella regione autonoma Castilla y León;
  - Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca e Toledo nella regione autonoma Castilla La Mancha;
  - Barcelona, Gerona, Lérida e Tarragona nella regione autonoma Cataluña;
  - Badajoz e Cáceres nella regione autonoma Extremadura;
  - Coruña (La), Lugo, Orense e Pontevedra nella regione autonoma Galicia;
  - Alicante, Castellón e Valencia nella regione autonoma Valencia;
  - Alava, Guipúzcoa e Vizcaya nella regione autonoma País Vasco;
  - Palmas (Las) e Santa Cruz de Tenerife nella regione autonoma Canarias. »
- 2) Nell'allegato II;
- a) capitolo I, il nome « Münster » è cancellato;
  - b) il capitolo 2 (Spagna) è cancellato ed i capitoli 3, 4 e 5 diventano rispettivamente capitoli 2, 3 e 4;
  - c) il nuovo capitolo 2 (Belgio) è sostituito dal testo seguente;
    - CAPITOLO 2
    - Belgio*
    - Le provincie di Anversa e della Fiandra occidentale. »;
  - d) il capitolo seguente è aggiunto:
    - CAPITOLO 5
    - Grecia*
    - Prefetture:
    - Evros, eccettuata l'isola di Samothraki
    - Rodopi
    - Xanthi
    - Kavala, eccettuata l'isola di Thassos
    - Drama
    - Serres
    - Chalkidiki
    - Thessaloniki
    - Kilkis
    - Pella
    - Imathia
    - Pieria
    - Kozani
    - Florina
    - Kastoria
    - Grevena
    - Ioannina
    - Thesprotia
    - Kerkira
    - Preveza
    - Arta
    - Trikala
    - Karditsa
    - Evritania
    - Larissa
    - Magnissia, eccettuate le isole di Skiathos, Skopelos e Alonissos
    - Fhiotida
    - Viotia
    - Attiki
    - Evia, eccettuata l'isola di Skyros
    - Rhodes, eccettuate le altre isole del Dodecaneso
    - Argolida, eccettuata l'isola di Spetses
    - Korinthia
    - Achaia
    - Fokida
    - Aetoloakarnia
    - Ilia
    - Arkadia
    - Messinia
    - Lakonia. »

#### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. ROMERO HERRERA

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

del 20 giugno 1989

che fissa le modalità per il controllo del rispetto del punto di refrigerazione del latte crudo previsto all'allegato A della direttiva 85/397/CEE

(89/384/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 85/397/CEE del Consiglio, del 5 agosto 1985, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente <sup>(1)</sup>, modificata dal regolamento (CEE) n. 3768/85 <sup>(2)</sup>, e in particolare l'articolo 11, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 85/397/CEE indica nell'allegato A, capitolo VI, punto D, le norme da rispettare per l'ammissione del latte crudo nell'azienda di trattamento o nel centro di raccolta o di normalizzazione;

considerando che, per tener conto delle differenze di raccolta, è necessario precisare a quale stadio può essere effettuato il controllo del punto di refrigerazione in modo che a questa esigenza venga ottemperato uniformemente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Gli Stati membri provvedono a che il controllo del punto di refrigerazione del latte crudo di cui al capitolo VI, punto D dell'allegato A della direttiva 85/397/CEE sia effettuato secondo le seguenti modalità:

- 1) Il latte crudo di ciascuna azienda produttrice deve essere sottoposto a controllo regolare mediante prelievi effettuati per sondaggio.

In caso di fornitura diretta del latte da una sola azienda produttrice allo stabilimento di trattamento i prelievi vanno effettuati sia durante l'operazione di raccolta del latte presso l'azienda, purché siano prese precauzioni per impedire frodi durante il trasporto, sia prima dello scarico presso lo stabilimento di trattamento quando il latte è fornito direttamente dal conduttore dell'azienda.

Qualora i risultati di un controllo inducano l'autorità competente a sospettare l'aggiunta di acqua al latte,

essa preleva presso l'azienda un campione ufficiale. Un campione ufficiale è un campione rappresentativo del latte di una mungitura mattutina o serale totalmente controllata, iniziata non meno di 11 e non più di 13 ore dopo la mungitura precedente.

In caso di forniture provenienti da più aziende produttrici i prelievi possono essere effettuati soltanto al momento dell'ammissione del latte crudo nello stabilimento di trattamento o presso il centro di raccolta o di normalizzazione, purché sia comunque effettuato nelle aziende un controllo mediante prelievo di campioni.

Qualora dai controlli effettuati risulti un superamento della norma di cui al punto D del capitolo VI dell'allegato A della direttiva 85/397/CEE, vengono effettuati prelievi in tutte le aziende presso le quali è stata fatta la raccolta del latte crudo in questione.

Se necessario, l'autorità competente effettua prelievi di campioni ufficiali ai sensi del punto 1), terzo comma.

- 2) Se i risultati del controllo eliminano il sospetto di aggiunta di acqua il latte crudo può essere utilizzato per la produzione di latte trattato termicamente.

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1990.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

C. ROMERO HERRERA

<sup>(1)</sup> GU n. L 226 del 24. 8. 1985, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1989

**che autorizza la Repubblica francese ad instaurare una sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle carni di animali delle specie ovina o caprina originarie della Nuova Zelanda**

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(89/385/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987<sup>(1)</sup>, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee, a norma dell'articolo 115, primo comma del trattato, una domanda per essere autorizzato ad instaurare una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di carni di animali delle specie ovina o caprina, di cui al codice NC 0204, originarie della Nuova Zelanda, immesse in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1837/80<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88<sup>(3)</sup>, il Consiglio ha istituito un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine; che nell'ambito di tale regime la Comunità e alcuni paesi terzi hanno concluso accordi commerciali con i quali paesi terzi, compresa la Nuova Zelanda, si sono impegnati a limitare a determinati quantitativi le loro esportazioni dei prodotti in causa verso alcuni mercati sensibili (quali la Francia); che, tuttavia, sono in corso colloqui con alcuni paesi terzi, in particolare la Nuova Zelanda, circa le limitazioni relative al mercato francese;

considerando che, onde evitare, durante i colloqui, l'interruzione dei flussi commerciali tradizionali instaurati con

la Nuova Zelanda in base all'accordo comunitario, la Commissione ha fissato con decisione 89/310/CEE<sup>(4)</sup>, autonomamente e fatti salvi i risultati dei negoziati in corso, limiti provvisori all'importazione in Francia dei prodotti in questione, originari della Nuova Zelanda, per il 1989;

considerando che esistono disparità fra le misure applicate negli Stati membri all'importazione dei prodotti in questione originari della Nuova Zelanda; che tali disparità potrebbero provocare deviazioni di traffico;

considerando che dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che, a decorrere dal secondo semestre 1988, vengono importate in Francia carni ovine e caprine originarie della Nuova Zelanda, immesse in libera pratica negli altri Stati membri, in misura sempre più rilevante e che esiste un rischio reale che tali importazioni, dato il volume ed il prezzo estremamente basso, rechino un grave pregiudizio ai produttori francesi e perturbino il mercato;

considerando che occorre pertanto conoscere l'evoluzione prevedibile di tali importazioni;

considerando che la Commissione ha sottoposto i dati forniti dalle autorità francesi ad un esame approfondito in base ai criteri di cui alla decisione 87/433/CEE;

considerando che, in seguito a tale analisi, risultano riunite le condizioni per l'instaurazione di misure di sorveglianza dei prodotti in questione;

considerando è pertanto opportuno autorizzare la Repubblica francese a sottoporre le importazioni in questione ad una sorveglianza intracomunitaria preventiva,

<sup>(1)</sup> GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU n. L 126 del 9. 5. 1989, pag. 40.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 2*

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

*Articolo 1*

La Repubblica francese è autorizzata ad instaurare, fino al 31 dicembre 1989, una sorveglianza intracomunitaria, a norma della decisione 87/433/CEE, sulle importazioni di carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate, di cui al codice NC 0204, originarie della Nuova Zelanda.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1989.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1989

che autorizza il Regno di Danimarca ad istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di alcuni tipi di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(89/386/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987<sup>(1)</sup>, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE, in particolare gli articoli 1, 2 e 3,

considerando che, in data 19 aprile 1989, il governo danese ha presentato alla Commissione una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma del trattato per essere autorizzato ad applicare misure di protezione nei confronti delle biciclette di cui codice NC 87 12 00 originarie della Repubblica popolare cinese, immesse in libera pratica nella Comunità; che tale richiesta è stata completata da ulteriori informazioni il 25 aprile ed il 1° maggio 1989;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio<sup>(2)</sup>, modificato con regolamento (CEE) n. 2273/87<sup>(3)</sup>, la Danimarca applica un regime di restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti in questione originari della Repubblica popolare cinese; che pertanto la Danimarca ha aperto per il 1989 un contingente ora totalmente utilizzato;

considerando che sussistono disparità fra le condizioni a cui sono sottoposte le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri;

considerando che, per quanto riguarda la produzione nazionale, dalle informazioni ricevute dalla Commissione risulta che, in Danimarca, l'importazione dei prodotti in questione originari dei paesi terzi, compresa la Cina, sono diminuite da 40 727 unità nel 1986 a 31 176 unità nel 1987; che la quota di mercato di tali importazioni nello stesso periodo era pari al 9 % circa;

considerando che la produzione danese è calata da 286 685 unità nel 1986 a 243 939 unità nel 1987 e che le vendite della produzione nazionale sul mercato interno sono passate da 104 124 unità nel 1986 a 136 019 unità nel 1987 e a 112 409 unità nel 1988;

considerando che le vendite globali di biciclette sul mercato danese sono diminuite da 396 347 unità nel 1986 a 344 664 unità nel 1988;

considerando che le autorità danesi hanno informato la Commissione che i dati disponibili sui risultati finanziari dei principali produttori nazionali per il 1987 rivelano o un mancato profitto o gravi perdite; che tuttavia, malgrado questa situazione critica, sono stati effettuati ingenti investimenti onde ristrutturare il settore e migliorarne la redditività;

considerando che le autorità danesi hanno espresso alla Commissione le loro preoccupazioni riguardo alle imminenti importazioni di 200 000 biciclette originarie della Repubblica popolare cinese immesse in libera pratica in un altro Stato membro; che tali importazioni, visto il loro notevole volume e i prezzi estremamente bassi ai quali esse verrebbero vendute (inferiori dell'80 % ai prezzi della produzione nazionale) provocherebbero gravi difficoltà economiche per il settore, in quanto lo priverebbero di qualsiasi sbocco sul mercato interno;

considerando tuttavia che le preoccupazioni danesi si basano su una supposizione e che, secondo le informazioni fornite dalle autorità danesi, non sono ancora riunite — vista anche la modesta quota delle importazioni dei paesi terzi, e soprattutto di quelle cinesi, sul mercato danese — le condizioni richieste dall'articolo 3 della decisione 87/433/CEE per l'autorizzazione delle misure di cui all'articolo 115 del trattato, che vietano l'importazione in Danimarca delle biciclette originarie della Cina, immesse in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando nondimeno che un afflusso repentino di importazioni massicce a basso prezzo di biciclette originarie della Cina, immesse in libera pratica negli altri Stati membri, potrebbe causare grave pregiudizio alla produzione nazionale,

(<sup>1</sup>) GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26.

(<sup>2</sup>) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

(<sup>3</sup>) GU n. L 217 del 6. 8. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il Regno di Danimarca è autorizzato ad istituire, fino al 31 dicembre 1989, una sorveglianza intracomunitaria, conformemente all'articolo 2 della decisione 87/433/CEE, sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, di cui al codice NC 87 12 00, originarie della Repubblica popolare cinese e immesse in libera pratica negli altri Stati membri.

*Articolo 2*

La presente decisione è destinata al Regno di Danimarca.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1989.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1989

che adegua, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, l'aiuto d'adattamento per l'industria portoghese della raffinazione di zucchero greggio importato da paesi terzi a prelievo ridotto in Portogallo

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(89/387/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visato il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, settimo trattino,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 quater del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, durante le campagne di commercializzazione 1988/1989 — 1990/1991, sia concesso a titolo di misura d'intervento, un aiuto d'adattamento per l'industria di raffinazione dello zucchero greggio importato in Portogallo a prelievo ridotto, in applicazione dell'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, e raffinato in zucchero bianco in Portogallo; che tale aiuto è di 0,08 ECU/100 kg di zucchero, espresso in zucchero bianco, per i quantitativi di zucchero importati e raffinati in Portogallo; che i quantitativi di zucchero greggio importati a prelievo ridotto sono quelli di cui all'articolo 303, primo comma dell'atto di adesione nonché i quantitativi mancanti di cui al terzo comma di detto articolo e la cui importazione a prelievo ridotto è autorizzata per la campagna di commercializzazione di cui trattasi; che per la campagna di commercializzazione 1988/89 si tratta delle decisioni di autorizzazione 88/462/CEE<sup>(3)</sup> e 89/206/CEE<sup>(4)</sup> della Commissione;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 quater, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'aiuto di adattamento già citato può essere modificato per una campagna di commercializzazione determinata, tenuto conto in particolare dell'importo del contributo di magazzinaggio fissato per la medesima; che l'importo di tale contributo, anche se non si applica allo zucchero importato in Portogallo a prelievo ridotto dato il volume di questo zucchero raffinato, resta determinante per i prezzi del mercato dello zucchero bianco in generale e quindi per il margine di utile delle raffinerie portoghesi;

considerando che l'importo del contributo di magazzinaggio per la campagna di commercializzazione 1988/

1989 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1922/88 della Commissione<sup>(5)</sup> a 3,50 ECU per 100 kg di zucchero bianco; che tale importo rappresenta una riduzione di 0,50 ECU per 100 kg di zucchero bianco rispetto a quello applicabile alla campagna di commercializzazione 1987/1988 mentre i prezzi d'intervento dello zucchero bianco e quello dello zucchero greggio fissati in ecu per la campagna 1988/1989 sono rimasti invariati rispetto a quelli della campagna 1987/1988;

considerando che, dopo esame della situazione dei prezzi sui mercati portoghese e in base ai dati a disposizione della Commissione, risulta che la riduzione di detto contributo ha avuto delle ripercussioni, a partire dal 1° luglio 1988, sul margine di utile delle industrie di raffinazione portoghesi interessate mettendo così in pericolo gli equilibri perseguiti; che risulta pertanto necessario procedere al corrispondente adeguamento di detto aiuto;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importo dell'aiuto di adattamento di cui all'articolo 9, paragrafo 4 quater, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 è portato, per la campagna di commercializzazione 1988/1989 a 0,58 ECU per 100 kg di zucchero, espresso in zucchero bianco.

*Articolo 2*

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 223 del 13. 8. 1988, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU n. L 78 del 21. 3. 1989, pag. 52.

<sup>(5)</sup> GU n. L 169 dell'1. 7. 1988, pag. 4.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1989

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe

(89/388/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 967/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3182/88<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 giugno 1989, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi residui per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° luglio 1989, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 30 000 t, cui si aggiunge automaticamente, se del caso, un quantitativo complementare di

8 100 t, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 486/85;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/227/CEE<sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 giugno 1989, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

*Regno Unito:*

380,0 t originarie del Botswana.

*Repubblica federale di Germania:*

460,0 t originarie del Botswana.

*Paesi Bassi:*

330,0 t originarie del Botswana.

*Articolo 2*

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di luglio 1989 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

Botswana:	14 186,362 t,
Kenia:	142,0 t,
Madagascar:	7 579,0 t,

<sup>(1)</sup> GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 103 del 15. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

<sup>(6)</sup> GU n. L 93 del 6. 4. 1989, pag. 25.

Swaziland : 3 363,0 t,  
Zimbabwe : 6 252,17 t.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1989.

*Articolo 3*

Gli Stati membri, ad eccezione del Portogallo, sono destinatari della presente decisione.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**RETTIFICHE**

**Rettifica della decisione 89/371/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 164 del 15 giugno 1989)*

Pagina 45, allegato, Portugal, colonna (4):

*anziché:* « 15. 6. 1990 »,

*leggi:* « 15. 10. 1990 ».

---

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 1732/89 della Commissione, del 16 giugno 1989, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 171 del 20 giugno 1989)*

Pagina 15, allegato II, punto 18 « Data limite per la fornitura »:

*anziché:* « 4. 7. 1989 »,

*leggi:* « 15. 9. 1989 ».

---